

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941

Titolo III - Del processo di cognizione

Art. 96 Informazioni della pubblica amministrazione

La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell'articolo [213](#) del Codice, è inserita nel fascicolo d'ufficio.